N. 4029/13 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 4029/013 R.A.C.C. promossa con atto di citazione notificato il 12.07.2013, cron, 16 avv.

da

(A) SNC con gli avv. ti per mandato speciale a margine della citazione

ATTRICE

contro

Banca (B) SPA con il proc. e dom. avv. per mandato speciale a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari/leasing

CONCLUSIONI

Come da allegati.

Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la società (A) snc, citava in giudizio davanti a questo Tribunale la (B) spa lamentando

l'eccessività e illegittimità della richiesta in tema di interessi, spese e addebiti vari, quantificati oltre il tasso soglia dell'usura e in violazione delle previsioni contrattuali oltre che anatocistici, in riferimento al contratto di leasing condizionato al venir ad esistenza dell'immobile di data 20.09.2001, n. 228560/01, avanzando domanda di ripetizione degli interessi indebitamente versati e di risarcimento dei danni subiti per indebita segnalazione alla centrale rischi, affermando di aver prudenzialmente sospeso il pagamento delle rate del contratto di leasing a partire dal mese di agosto 2012.

Costituitasi ritualmente in giudizio la convenuta contestava le affermazioni degli opponenti, chiedendo il rigetto della domanda non essendovi prova del lamentato superamento del tasso soglia, né della dedotta usura, precisando che il debito dell'attrice ammontava a € 91.194,28, di cui chiedeva in via riconvenzionale il pagamento – dedotto l'importo di cui alla nota di credito per € 19.548,31di data 17.09.2013 - e eccependo anche la prescrizione dell'azione intrapresa.

Le domande dell'attrice sono infondate e vanno pertanto respinte nel merito.

Va in primo luogo notato come l'azione di ripetizione di indebito non sia prescritta in quanto il contratto risulta tutt'ora pendente e non può quindi ritenersi decorso il termine per la ripetizione di interessi usurari, non trovando certamente applicazione in tale caso la giurisprudenza formatasi in materia di annotazioni in conto corrente bancario e correlate linee di credito.

Del tutto infondate sono le contestazioni sollevate in merito al preteso superamento del tasso soglia sugli interessi applicati dal concedente in riferimento al contratto oggetto del contendere, in quanto la tesi di parte attrice che per valutare l'usurarietà del tasso pattuito si debba tener conto non solo degli interessi corrispettivi, ma anche della sommatoria degli interessi moratori convenuti per il ritardo è priva di fondamento giuridico e comunque neppure riscontrabile in concreto non essendovi rilevazioni della Banca d'Italia per il tasso di mora (se non una sporadica rilevazione separata nel 2001 relativa ad una maggiorazione del 2,1%) per cui non è possibile alcun confronto fra i tassi soglia dei decreti ministeriali e i tassi di mora contrattuali, non potendo essere comparati dati fra loro completamente disomogenei, potendo tale dato eventualmente rilevare solo in tema di riduzione ad equità della penale per il ritardo.

L'attrice infatti prospetta il superamento del tasso soglia - per il resto rispettato in sede di stipulazione del contratto secondo le sue stesse affermazioni - solo in base alla asserita necessità di cumulare gli interessi corrispettivi pattuiti con quelli moratori, ma tale tesi non ha pregio giuridico.

Va infatti preliminarmente rilevato che la sentenza della Suprema Corte n. 350/2013 citata ha solamente chiarito – secondo un insegnamento tradizionale - che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori senza, peraltro, affatto affermare - come opinato dalla attrice - che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi, dovendosi per contro ritenere che i due dati del tutto disomogenei fra loro debbano essere oggetto di separate rilevazioni - peraltro mai effettuate dalla Banca

d'Italia e non trasfuse nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia- ed eventualmente che ove gli interessi moratori siano superiori ai tassi soglia possano essere ricondotti ad equità, in applicazione analogica del principio della riduzione della penale ad equità.

Non si vene in tal senso dimenticare che l'interesse corrispettivo nel momento in cui si rende disponibile alla scadenza pattuita nel contratto (o dal giudice) ex artt. 1815, primo comma, 1816 e 1817 cod. civ. diventa a sua volta capitale, con la conseguenza che su tale somma sarà dovuto l'interesse moratorio, il cui eventuale superamento dei tassi soglia dovrà essere rilevato in tale momento, ai fini dell'eventuale riconduzione ad equità della penale pattuita per il ritardo (cfr. la cit. sentenza " ... risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" Cass., n. 5324/2003).

In tal senso in più pronunzie di merito - la cui motivazione appare pienamente condivisibile - si è affermato che "Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e

sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analoga fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario, "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale".Pertanto, fondamentale è la necessità di considerare, nella interpretazione del dato oggettivo del tasso soglia, e degli elementi che lo compongono, la esatta composizione dello stesso, nel quale non è data la possibilità di assimilazione, alle altre voci che compongono il TEG del finanziamento ovvero alle altre voci considerate dalle Circolari della Banca d'Italia, anche dell'interesse moratorio in quanto tale. A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, e invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di in tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel T.E.G., sia tale da oltrepassare il tasso soglia. Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell'indagine, che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita spillatura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse (v. ad esempio Tribunale Napoli, 15.04.014, in il. Caso. It).

Va inoltre considerato che ai sensi della legge 28.02.2001, n. 24 la

verifica degli interessi al fine dell'accertamento del tasso soglia va effettuata alla data della loro stipulazione, indipendentemente dal loro pagamento (art. 1 della citata legge " Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi comunque convenuti, а qualunque titolo. indipendentemente dal momento del loro pagamento - v. anche sul punto - Chiarimenti Banca d'Italia 3.07.013 " per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita). In nessun caso la legge prevede che gli interessi moratori si sommino con gli interessi corrispettivi posto che mentre i primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli che il debitore deve per una somma di denaro alla cui restituzione è obbligato ai sensi dell'art. 1815 cod. civ, i secondi o interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile, hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione fortetaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, primo comma cod. civ. (Danni nelle obbligazioni pecuniarie -Il Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro senso anche Bancario Finanziario) 19 marzo 2014, secondo cui : " ... In realtà il

quesito formulato dal Collegio Remittente prende consistenza solo quando si possa condividere l'assunto, per cui sia gli interessi moratori che quelli corrispettivi avrebbero la stessa natura/funzione di remunerare lo spostamento di una somma di denaro da una sfera giuridica all'altra, sicché si può giustificare il ricorso a rilevazioni condotte in riferimento ai tassi corrispettivi anche per stabilire soglie massime riguardanti i tassi moratori. Tuttavia si tratta di tesi incompleta perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all'altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non ha accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo nel pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere preconcordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché preliquidare l'ammontare del danno non muta la natura giuridica del debito risarcitorio. E' anche da considerare la diversa intensità del rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall'altro. Infatti la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della solutio, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di

interessi. Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile. Se però si assume che gli interessi moratori debbono essere differenziati da quelli corrispettivi, non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche nella loro misura, non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece sono oggetto di rilevazione " e in senso conforme per la diversa natura degli interessi corrispettive e della penale per il ritardo Cass., Pen., n. 5683 del 25/10/2012 " Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <<altri vantaggi usurari>>, da intendere come illegittimi profitti, di qualsiasi natura, che l' "accipiens" riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura).", nonché da ultimo Trib. Verona, 30.04.2014, in il caso. It, secondo cui : " Orbene, la conclusione cui perviene il Supremo Collegio, a sommesso avviso dello scrivente, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 cit. Ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge

come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 cod. civ. proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.); quanto testé rilevato consente, quindi, di affermare la conformità a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. ITEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".osservato, ancora, che la Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare (vien fatto di dire prudenzialmente) gli interessi di mora ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata Comunicazione del 3.7.2013").

In tal senso anche in recenti pronunzie si è del tutto ridimensionata la portata dirompente della richiamata sentenza di legittimità, che correttamente intesa alla luce dell'insegnamento tradizionale, non fa che affermare il principio, che anche gli interessi moratori (da sé soli considerati) possono superare il tasso soglia, pur non ponendosi il problema dell'assenza di rilevazioni della Banca d'Italia ai fini del configurarsi del reato di usura originaria o sopravvenuta, potendo eventualmente tale spetto rilevare solo in tema di riduzione della penale ad equità a mente dell'art. 1384 o in alternativa ex art. 1339 cod. civ. ove si possa ipotizzare la sussistenza di una usura

sopravvenuta e si rinvenga nell'ordinamento una clausola, o prezzo di beni e servizi imposto dalla legge in sostituzione di quella difforme (neppure concepibile nel caso del contratto di leasing per i motivi già esposti essendo pacifico che nei leasing si può parlare solo di usura originaria, ma non di usura sopravvenuta, prevedendo il contratto rate costanti comprensive di capitale e interessi cfr. anche Tribunale Roma 16 settembre 2014 in il caso. it "Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi.. L'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso "effettivo" da raffrontare alla soglia. Quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito. In caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419,

comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta).

Va inoltre notato che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo o di contratti di conto corrente bancario non si possono pedissequamente applicare ai contratti di leasing, attesa la diversa struttura e funzione degli interessi corrispettivi previsti in tali contratti, che risultano inglobati nella rata di leasing e alla scadenza diventano pertanto capitale.

E' noto infatti che i canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il capitale investito e gli utili dell'impresa a fronte del godimento del bene e all'eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto - sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma, con la conseguenza che non può ad essi applicarsi la problematica né dell'anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analoga applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento, né quella degli interessi superiori al tasso soglia.

Va infatti notato che anche l'art. 72 quater I. fall. che ha profondamente inciso sulla disciplina del contratto di leasing con una valenza - che ad avviso di questo giudicante non può non travalicare la normativa fallimentare – sostanzialmente abrogando la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento – avendo voluto il legislatore scientemente abbandonare tale distinzione, come risulta dai lavori preparatori - nel distinguere fra credito residuo in linea capitale e interessi non ancora scaduti alla data

della dichiarazione di fallimento, che solo può essere insinuato al passivo dedotta il valore di riallocazione del bene, conferma che non è consentito al concedente far valere pretese per gli interessi non scaduti, in quanto lo stesso ha diritto alla restituzione del bene e di riutilizzarlo economicamente ricavandone nuovi frutti, in tal modo rimarcando che gli interessi in tale tipo di contratto rappresentano non solo la remunerazione del capitale investito, ma anche il corrispettivo per il godimento del bene e l'utile che il concedente ricava da tale operazione finanziaria.

Non si deve infatti dimenticare come osservato da autorevole dottrina che a differenza che nei contratti bancari tipici e anche nel mutuo lo scopo di finanziamento rileva più come motivo, che come causa, dato che vi è una divaricazione fra chi riceve il denaro (fornitore), che nulla deve restituire e il soggetto tenuto a restituire il capitale investito dal concedente, vale a dire l'utilizzatore, che a fronte del godimento del bene si impegna al pagamento di un canone periodico e all'eventuale acquisto del bene esercitando l'opzione finale, senza ottenere alcun finanziamento in denaro (cfr. sul punto per l'inapplicabilità dell'art. 1284 cod. civ. ai contratti di leasing, proprio per la natura composita del canone. Cass., n. 2909 del 29/03/1996 e Cass., n. 14760 del 04/06/2008, secondo cui: " In tema di leasing di godimento, il canone pattuito anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.).

D'altro canto in tal senso depone anche la normativa fiscale che in materia di indeducibità degli interessi passivi del leasing ai fini della base imponibile per il calcolo dell'Irap , prevede che tali interessi vengano calcolati per differenza tra il canone di locazione annuo e la quota capitale complessiva, secondo la formula Canone leasing – (costo acquisto – prezzo di riscatto) x n. gg. periodo d'imposta x n. gg. durata del contratto (v. L'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997 che considera indeducibile ai fini dell'IRAP "la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto"). La richiesta di ctu contabile sul punto appare pertanto palesemente inammissibile, atteso il contenuto meramente esplorativo della stessa, alla luce delle richiamate considerazioni.

Va accolta infine la domanda riconvenzionale di pagamento dei canoni inevasi, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti, non essendo le rate contestate nel loro ammontare, se non in punto interessi negli infondati termini già esaminati.

Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo ex D. M. n. 55/14 per le varie fasi processuali - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

- Respinge le domande dell'attrice in quanto infondate;

- Condanna l'attrice al pagamento della somma di
 € 91.194,28, oltre agli interessi di mora contrattualmente previsti dalla scadenza delle singole rate al saldo ma entro i limiti di legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 8.496,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, € 752,14 per spese esenti, C.N.A. e IVA, se dovuta;
- Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva. Udine,lì 12.07.2014

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI